



Comune di Udine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117/2024 DEL 19/03/2024

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026

STRUTTURA PROPONENTE: Unità Organizzativa Controllo di gestione, Controlli interni e Anticorruzione

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 09:00 si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti ed assenti i sigg:

COGNOME E NOME		
De Toni Alberto Felice	Sindaco	Presente
Venanzi Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Arcella Gea	Assessore	Presente
Dazzan Chiara	Assessore	Presente
Facchini Arianna	Assessore	Assente
Gasparin Stefano	Assessore	Presente
Marchiol Ivano	Assessore	Presente
Meloni Eleonora	Assessore	Presente
Pirone Federico Angelo	Assessore	Presente
Toffano Rosi	Assessore	Assente
Zini Andrea	Assessore	Presente

Presenti: 9 Assenti: 2

e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Francesca Finco.

Il Presidente Alberto Felice De Toni constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'Assessore I. Marchiol risulta essere presente, collegato in videoconferenza con collegamento da remoto attraverso la piattaforma Google Meet, ai sensi della deliberazione giuntale n. 350 d'ord. del 30 agosto 2022 "Disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità telematica con collegamento da remoto";

Preso atto altresì che la riunione si è svolta in modalità mista, ovvero con la simultanea e contestuale partecipazione dei membri della Giunta sia in presenza fisica che da remoto e che è stato consentito il regolare svolgimento della discussione e della votazione della proposta;

Premesso che:

- il D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito dalla L. 06/08/2021, n. 113, all'art. 6, ha previsto che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di durata triennale, che viene aggiornato annualmente e definisce:
 1. gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
 2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
 3. gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
 4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
 5. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
 6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra sessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
 7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- il DPR 24 giugno 2022, n. 81, emanato sotto forma di "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione", ha

definito i documenti programmatici costituenti contenuto del PIAO e soppresso i correlati adempimenti previsti dalle specifiche normative. Tali documenti sono: Piano dei fabbisogni e delle azioni concrete, Piano della performance, Piano di prevenzione della corruzione, Piano per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche delle stazioni di lavoro, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano delle azioni positive;

- il Decreto del Dipartimento della Funzione pubblica 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella GU n. 209 del 7/9/2022, ha approvato il “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” al quale le pubbliche amministrazioni conformano il proprio documento programmatico;

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico statale un complesso di norme che perseguono l'obiettivo di assicurare una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”;
- l'art. 39 della L.R. n. 18/2016 che stabilisce che le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Comune di Udine, il cui aggiornamento è stato approvato in data odierna con propria deliberazione n. 116 d'ord.;

Considerato che il sistema prevede che il Segretario Generale coordini il processo di formazione del Piano della performance, proponga gli indicatori di ciascun obiettivo e la pesatura degli stessi e che il Sindaco proponga gli indicatori e la pesatura degli obiettivi del Segretario Generale;

Visto il documento allegato A) denominato "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026", elaborato dalle strutture competenti per le singole sezioni e sottosezioni di cui è composto conformemente al Decreto del Dipartimento della Funzione pubblica 30 giugno 2022, n. 132, di cui fanno parte i seguenti sub Allegati:

1. "Performance" recante gli obiettivi di ente, di struttura e individuali del personale dirigente, dettagliati con fasi, indicatori e tempistiche;
2. "Mappatura dei processi e gestione del rischio";
3. "Registro degli eventi rischiosi";
4. "TABELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE";

Considerato che la sottosezione "VALORE PUBBLICO – accessibilità e digitalizzazione" contiene l'elenco delle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale nonché le procedure da digitalizzare coerentemente con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022/2024 redatto da AGID;

Considerato che la sottosezione "PERFORMANCE" contiene:

- gli obiettivi di ente, di struttura e individuali del personale dirigente, dettagliati con fasi, indicatori e tempistiche nel sub allegato 1 al PIAO, in coerenza con la programmazione strategica contenuta nel DUP 2024-2026, assegnati ai dirigenti responsabili dei Servizi, così come definiti nella struttura organizzativa approvata con deliberazione G.C. n. 571 del 28/12/2023 operativa dal 01/01/2024;

Ritenuto che in riferimento agli obiettivi individuali e di struttura di cui alla sottosezione "PERFORMANCE":

- al fine di garantire il coordinamento tra gli strumenti di programmazione dell'Ente, gli adempimenti previsti dalla sottosezione "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA", sono stati declinati in obiettivi individuali e di struttura dei dirigenti per il triennio 2024-2026;

- gli obiettivi saranno oggetto di rendicontazione da parte dei dirigenti responsabili per quanto di competenza, ai fini della misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione;

Considerato che la sottosezione “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” contiene la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza programmate nel Comune di Udine e si compone di 3 allegati, ossia:

- il sub Allegato 2 al PIAO “Mappatura dei processi e gestione del rischio” nel quale sono stati mappati i processi dell’ente e, per ciascuno di essi, gli eventi rischiosi, la valutazione del rischio, le misure di prevenzione da adottare;
- il sub Allegato 3 al PIAO, “Registro degli eventi rischiosi”, contenente l’elenco degli eventi a rischio corruttivo;
- il sub Allegato 4 al PIAO “TABELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE”, che riporta nel dettaglio i diversi obblighi di pubblicazione
- nella pagina “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente, così come disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013;

Visti:

- l’art. 39 della legge n. 449/1997, che prescrive l’obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare quanto disposto ai commi 2 e 3 con riguardo ai principi di redazione del piano triennale dei fabbisogni di personale e ai limiti finanziari e di copertura dei posti vacanti;
- l’art. 6 ter del citato D.Lgs. 165, che prevede l'approvazione da parte del Ministero della semplificazione e per la pubblica amministrazione di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione, con decreto 22.07.2022 ha emanato le nuove linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, gli strumenti di programmazione delle risorse umane sono finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Accertato che, per gli enti appartenenti al comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia gli obblighi anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale sono definiti dalla L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020;

Richiamati a tal riguardo:

- l'art. 2 commi 2bis e 2ter della L.R. 18/2015 che prevedono le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 18/2015 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- il comma 2 dell'art. 22 L.R. 18/2015 che fornisce la definizione di valore soglia come rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- il comma 4 dell'art. 22 L.R. 18/2015 che comprende tra le spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000;
- i commi 5 e 6 dell'art. 22 della L.R. 18/2015 i quali stabiliscono che la Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale, tenendo conto, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1194 del 23.12.2021, che ha aggiornato i valori soglia precedentemente previsti, dalla DGR n. 1885/2020, fissando, a decorrere dal 2022, per il Comune di Udine, che rientra nella fascia demografica da 25.000 a 149.999, abitanti la percentuale al 26,1%;

Visti:

- l'art. 16 della L. 183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il

divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che il Comune di Udine:

- non rileva eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, della quale l'ente dà atto con il seguente provvedimento;
- non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Valutati i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, delle richieste formulate dai dirigenti, nonché delle cessazioni di personale derivante dalle risoluzioni unilaterali e dai collocamenti a riposo d'ufficio previsti nel triennio di riferimento, di prevedere la copertura delle posizioni individuate nella sezione 3 del PIAO Sottosezione 3 Piano dei fabbisogni di personale;

Valutato che la spesa di personale a seguito dell'implementazione del piano dei fabbisogni di personale previsto con il presente atto trova adeguata copertura negli stanziamenti del bilancio 2024-2026;

Richiamato l'articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", ritenendo che Sottosezione 3 Piano dei fabbisogni di personale della Sezione 3 del PIAO sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione e che la comunicazione dello stesso in SICO sia lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;

Evidenziato la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Dato atto che l'informazione preventiva è stata resa in data 14/03/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010, la bozza di PIAO è stata trasmessa al CUG in data 14/03/2024;

Vista l'attestazione resa dall'Organo di Revisione Contabile in data 19/03/2024;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30/06/2022 n. 132, denominato "Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria", il PIAO deve assicurare coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni che ne costituiscono il necessario presupposto, e pertanto si ritiene opportuno approvare con il presente provvedimento il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024-2026;

Richiamato, a tal fine, l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 che prevede che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) sia adottato dalla Giunta Comunale a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa; il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Visti il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2024, e le successive modifiche;

Visto l'allegato B) alla presente deliberazione – Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie contenente il Prospetto di riparto delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

Considerato che con D. Lgs. 36/2023 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici e che lo stesso ha disposto che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Richiamati gli artt. 15 e 37 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamato il Regolamento comunale dei contratti e in particolare l'art. 6 che prevede che i dirigenti competenti individuati nel PEG assumano in virtù dell'approvazione dello stesso la qualifica di RUP;

Visti i decreti sindacali di incarico conferiti ai dirigenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/01/2024 di "Assegnazione Opere Pubbliche ai Dirigenti conseguente alla riorganizzazione della macrostruttura comunale";

Vista la deliberazione giuntale n. 485 del 21/11/2023 con la quale è stato approvato il programma triennale opere pubbliche 2024/2026 e relativo elenco annuale 2024, come inserito nel DUP;

Vista la deliberazione giuntale n. 491 del 21/11/2023 con la quale è stato approvato il programma triennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2024/2026, come inserito nel DUP e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2024;

Ricordato altresì che, ai sensi dell'art. 15 c. del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, laddove non sussista specifica nomina del RUP, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;

Visto inoltre l'art. 139 c. 2 del Codice di giustizia contabile e ritenuto di precisare e confermare che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento viene individuato nella dott.ssa Marina Del Giudice, Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026, quale allegato B) denominato "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati:

- lo Statuto comunale;
- il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il d.lgs. n. 150/2009;
- il d.lgs. n. 198/2006,

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A) "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026", unitamente ai seguenti sub Allegati:
 - 1 "Obiettivi di ente, di struttura e individuali del personale dirigente, dettagliati con fasi, indicatori e tempistiche";
 - 2 "Mappatura dei processi e gestione del rischio";
 - 3 "Registro degli eventi rischiosi";
 - 4 "Tabella Sezione Amministrazione Trasparente - Obblighi Di Pubblicazione";
2. di assegnare ai dirigenti, come individuati, gli obiettivi definiti nella sottosezione "PERFORMANCE" del Piano di cui al precedente punto 1;
3. di stabilire che gli adempimenti previsti nella sottosezione "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" costituiscono obiettivi dei dirigenti per il triennio 2024-2026;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato B) "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che assegna le risorse finanziarie ai dirigenti responsabili;
5. di approvare la "ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati", come riportato nell'allegato B), redatto ai sensi del comma 3 bis, art 169 del T.U.E.L.;
6. di incaricare ciascun dirigente responsabile ad attivarsi affinché:

- la gestione sia coerente con quanto disposto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011
 - “Principio contabile applicato concernente le contabilità finanziaria” e che gli impegni e gli accertamenti dovranno essere disposti con imputazione basata sul concetto di “esigibilità”, così come definito dal principio stesso;
 - venga comunicata tempestivamente al Servizio Finanziario ogni variazione o possibile variazione in aumento o diminuzione delle stime di entrate/spese correnti e in conto capitale con riferimento alle somme accertabili/impegnabili al 31/12/2024;
7. di dare atto che i responsabili individuati nel PEG assumono la qualifica di RUP, fatti salvi i casi di specifica delega;
 8. di assegnare ai dirigenti responsabili dei servizi le risorse umane di cui alla Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” sottosezione 1 “Struttura organizzativa del PIAO”;
 9. di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente 2024-2026;
 10. di precisare e confermare che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento di cui all’art. 139 c. 2 del Codice di giustizia contabile viene individuato nella dott.ssa Marina Del Giudice, Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
 11. di comunicare il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 6 ter c. 5 del d.lgs. 165/2001;
 12. di pubblicare il presente provvedimento e il PIAO 2024-2026, ai sensi dell’art. 6, c. 4 del D.L. n. 80/2021, sul portale PIAO del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Udine.

La proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese e con separata votazione unanime la stessa è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.